

## IL PUNTO SULLE PENSIONI PUBBLICHE DOPO LA RIFORMA MONTI-FORNERO (decreto legge 201 del 6/12/2011 e legge di conversione n°214 del 22/12/2011)

### PREMESSE GENERALI:

La riforma pensionistica Monti - Fornero ha introdotto il sistema di calcolo contributivo delle pensioni per tutti i lavoratori a decorrere dall'1/1/2012. Il calcolo è però PRO-RATA. Quindi tutti i lavoratori che hanno iniziato a versare contributi prima del 1996 sono tutti ormai nel SISTEMA MISTO. Ci sono però i lavoratori nel MISTO post 1978 (che hanno cioè meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995) e lavoratori nel MISTO ante 1978 (ex retributivo e cioè con 18 anni di contributi al 31/12/1995). Ci sono poi i lavoratori puramente contributivi (cioè con inizio contribuzione dal 1996).

### CALCOLO PENSIONE PER I VARI REGIMI:

**MISTO ANTE 1978:** Retributivo (calcolo sull'ultimo stipendio alla cessazione del servizio) per gli anni maturati fino al 31/12/2011. Calcolo contributivo (montante sui contributi versati) per gli anni maturati dal 2012

**MISTO POST 1978:** Retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/1995. Contributivo per gli anni maturati dal 1996

**CONTRIBUTIVO PURO:** Montante sui contributi versati in tutta la vita lavorativa (il calcolo del sistema contributivo da un importo pensionistico di circa il 25% inferiore rispetto al calcolo retributivo)

**RENDIMENTO DELLA PENSIONE:** nel sistema retributivo è attualmente pari a circa il 95% dell'ultimo stipendio netto con la massima anzianità contributiva e decresce proporzionalmente alla diminuzione dell'anzianità. Per il sistema contributivo è inferiore di circa il 25% rispetto al retributivo.

**COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE:** Rappresentano il rendimento, ai fini della misura della pensione, dei contributi versati. Riguardano soltanto la parte di pensione che va calcolata con il sistema contributivo. Sono stati rivisti dall'1/1/2010 e verranno rivisti ogni 3 anni. I coefficienti (e quindi l'importo della pensione) sono tanto più bassi quanto meno elevata è l'età in cui si va in pensione. La Riforma Monti- Fornero ha stabilito che tali coefficienti devono essere estesi dall'età massima di 65 anni a quella nuova di 70 anni. Dal 2010 i coefficienti sono pari ad un minimo di 4,419% per chi va in pensione con 57 anni ad un massimo di 5,620% per pensionamenti a 65 anni di età. Tale coefficiente si applica sul montante contributivo rappresentato dalla somma dei contributi versati annualmente (33% circa della retribuzione utile) rivalutati secondo il tasso di capitalizzazione della variazione media quinquennale del PIL calcolato dall'ISTAT

**ATTENZIONE:** tutti i requisiti di età e di anzianità sottoriportati dal 2013 saranno rivisti sulla base della speranza di vita triennialmente fino al 2018 e biennialmente dal 2019 (art. 24, commi 12 e 13, DL 201/2011). Si stima un aumento medio di circa 13 mesi complessivi dei requisiti fino al 2020. Per il triennio 2013-2015 è già stato formalizzato (decreto del Ragioniere generale dello Stato del 6/12/2011 in GU n°289 del 13/12/2011) un innalzamento di tutti i requisiti di 3 mesi.

| REQUISITI PENSIONISTICI DALL'1/1/2012 |   |   |       |   |                       |   |
|---------------------------------------|---|---|-------|---|-----------------------|---|
| TIPOLOGIA PENSIONE                    | DI  | REQUISITI MINIMI  |       | DECORRENZA PENSIONE                                   | RIFERIMENTO NORMATIVO | SISTEMA DI CALCOLO  |
|                                       |   | UOMINI  | DONNE |   |                       |   |
| ANZIANITA'                            | 57 anni di età e 35 di contributi maturati al 31/12/2007    | 57 anni di età e 35 di contributi maturati al 31/12/2007    |       | Alla scadenza del preavviso previsto dal proprio CCNL | Legge 335/1995        | retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/2011 – Contributivo per gli anni maturati dall'1/1/2012 |
|                                       | 39 anni di contributi maturati al 31/12/2007                | 39 anni di contributi maturati al 31/12/2007                |       | Alla scadenza del preavviso previsto dal proprio CCNL | Legge 335/1995        | retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/2011 – Contributivo per gli anni maturati dall'1/1/2012 |
|                                       | 59 anni di età e 36 di servizio maturati al 31/12/2010      | 59 anni di età e 36 di servizio maturati al 31/12/2010      |       | Alla scadenza del preavviso previsto dal proprio CCNL | Legge 247/2007        | retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/2011 – Contributivo per gli anni maturati dall'1/1/2012 |
|                                       | 60 anni di età e 35 anni di servizio maturati al 31/12/2010 | 60 anni di età e 35 anni di servizio maturati al 31/12/2010 |       | Alla scadenza del preavviso previsto dal proprio CCNL | Legge 247/2007        | retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/2011 – Contributivo per gli anni maturati dall'1/1/2012 |
|                                       | 60 anni di età e 36 di servizio maturati al 31/12/2011      | 60 anni di età e 36 di servizio maturati al 31/12/2011      |       | 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti             | Legge 247/2007        | retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/2011 – Contributivo per gli anni maturati dall'1/1/2012 |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 61 anni di età e 35 di servizio maturati al 31/12/2011  | 61 anni di età e 35 di servizio maturati al 31/12/2011  | 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti             | Legge 247/2007  | retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/2011 – Contributivo per gli anni maturati dall'1/1/2012   |
|   | 40 anni di contributi al 31/12/2010   | 40 anni di contributi al 31/12/2010   | Alla scadenza del preavviso previsto dal proprio CCNL | Legge 335/1995  | retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/2011 – Contributivo per gli anni maturati dall'1/1/2012   |
|   | 40 anni di contributi al 31/12/2011   | 40 anni di contributi al 31/12/2011   | 12 mesi dopo la maturazione del requisito             | Legge 335/1995  | retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/2011 – Contributivo per gli anni maturati dall'1/1/2012   |
|   |   | 57 anni di età e 35 di servizio   | 12 mesi dopo la maturazione del requisito             | Legge 243/2004  | interamente contributivo  |
| <b>ANTICIPATA</b>   | 62 anni di età congiuntamente a: 42 anni ed 1 mese di contribuzione maturati nel 2012, 42 e 5 mesi maturati nel 2013, 42 anni e 8 mesi maturati dal 2014 (fino al 2015). Dal 2016 adeguamento alla speranza di vita). Per età inferiori a 62 anni si applica una penalizzazione sull'importo della pensione pari all'1% per ogni anno (o proporzione di mesi) mancante a 62 anni se gli anni sono due. Per ogni anno ulteriore la penalizzazione sale al 2% | 62 anni di età congiuntamente a: 41 anni ed 1 mese di contribuzione maturati nel 2012, 41 e 5 mesi maturati nel 2013, 41 anni e 8 mesi maturati dal 2014 (fino al 2015). Dal 2016 adeguamento alla speranza di vita). Per età inferiori a 62 anni si applica una penalizzazione sull'importo della pensione pari all'1% per ogni anno (o proporzione di mesi) mancante a 62 anni se gli anni sono due. Per ogni anno ulteriore la penalizzazione sale al 2% | mese successivo compimento dei requisiti              | Art. 24 decreto legge 201/2011 come modificato dalla legge 214/2011 | Con contribuzioni iniziate ante 1978: retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/2011e contributivo per gli anni dall'1/1/2012 – Con contribuzioni iniziate fra il 1978 ed il 1995: retributivo per gli anni maturati fino al 1995 e contributivo per gli anni dal 1996. Con contribuzioni iniziate dal 1996: interamente contributivo |
| <b>ANTICIPATA IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER CONTRIBUTUZIONI INIZIATE DAL 1996</b> | 63 anni e 3 mesi di età ed almeno 20 anni di contribuzione effettiva (e salvo successivi adeguamenti alle speranze di vita) se l'importo della pensione è pari ad almeno 2,8 volte l'assegno sociale  | 63 anni e 3 mesi di età ed almeno 20 anni di contribuzione effettiva (e salvo successivi adeguamenti alle speranze di vita) se l'importo della pensione è pari ad almeno 2,8 volte l'assegno sociale  | mese successivo compimento dei requisiti              | Art. 24 decreto legge 201/2011                                      | interamente contributivo  |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| <b>VECCHIAIA</b>  | 65 anni di età maturati al 31/12/2010   | 60 anni di età maturati entro il 31/12/2009   | Alla scadenza del preavviso previsto dal proprio CCNL | Legge 503/1992  | Con contribuzione ante 1978: retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/2011, contributivo per gli anni dall'1/1/2012. Con contribuzione dal 1978: retributivo per gli anni maturati fino al 1995 e contributivo per gli anni dal 1996   |
|   |   | 61 anni di età i maturati entro il 31/12/2010   | Alla scadenza del preavviso previsto dal proprio CCNL | Legge 102/2009  | Con contribuzione ante 1978: retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/2011, contributivo per gli anni dall'1/1/2012. Con contribuzione dal 1978: retributivo per gli anni maturati fino al 1995 e contributivo per gli anni dal 1996   |
|   | 65 anni di età maturati al 31/12/2011   | 61 anni di età maturati entro il 31/12/2011   | 12 mesi dopo la maturazione del requisito             | Legge 503/1992 per gli uomini e legge 102/2009 per le donne         | Con contribuzione ante 1978: retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/2011, contributivo per gli anni dall'1/1/2012. Con contribuzione dal 1978: retributivo per gli anni maturati fino al 1995 e contributivo per gli anni dal 1996   |
| <b>VECCHIAIA PER CONTRIBUTUZIONI INIZIATE PRIMA DEL 1996</b>  | 66 anni e 3 mesi di età e 20 di contribuzione se maturati dall'1/1/2012 al 31/12/2020 salvo adeguamento dal 2016 dell'età alla speranza di vita. 67 anni di età e 20 di contribuzione dal 2021.   | 66 anni di età e 20 di contribuzione se maturati dall'1/1/2012 al 31/12/2020 salvo adeguamento dal 2013 dell'età alla speranza di vita. 67 anni di età e 20 di contribuzione dal 2021.  | mese successivo compimento dell'età                   | Art. 24 decreto legge 201/2011                                      | Con contribuzioni iniziate ante 1978: retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/2011e contributivo per gli anni dall'1/1/2012 – Con contribuzioni iniziate fra il 1978 ed il 1995: retributivo per gli anni maturati fino al 1995 e contributivo per gli anni dal 1996. Con contribuzioni iniziate dal 1996: interamente contributivo |

|   |   |   |  |                                       |                                 |
|---|---|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| <p><b>VECCHIAIA PER<br/>CONTRIBUZIONE<br/>INIZIATE DAL 1996</b></p> | <p>66 anni e 3 mesi di età e 5 di contribuzione se l'importo della pensione non è superiore a 1,5 volte l'assegno sociale o 70 anni di età e 5 anni di contribuzione indipendentemente dall'importo della pensione. 66 anni e 3 mesi di età e 20 di contribuzione se l'importo della pensione è superiore a 1,5 volte l'assegno sociale. Comunque salvo adeguamento dell'età dal 2016 alla speranza di vita</p> | <p>66 anni e 3 mesi di età e 5 di contribuzione se l'importo della pensione non è superiore a 1,5 volte l'assegno sociale o 70 anni di età e 5 anni di contribuzione indipendentemente dall'importo della pensione. 66 anni e 3 mesi di età e 20 di contribuzione se l'importo della pensione è superiore a 1,5 volte l'assegno sociale. Comunque salvo adeguamento dell'età dal 2016 alla speranza di vita</p> | <p>mese successivo compimento dell'età</p> | <p>Art. 24 decreto legge 201/2011</p> | <p>interamente contributivo</p> |
|---|---|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|

UFFICIO STUDI SETTORE ECONOMICO/PREVIDENZIALE

(Elisa Petrone)